

## Originale Ordinanza Sindacale

<p><i>N. 100 data 02/10/2012</i></p> <p>Classifica VI.7</p>	<p>Oggetto: PROVVEDIMENTI CONTINGENTI PER LA RIDUZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DI POLVERI SOTTILI PM10.LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE DEI VEICOLI PIU' INQUINANTI - MODIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 2012</p>
---	---

### PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Regionale Marche n. 1610 del 25.11.2011 ad oggetto: "Modifica DGR n. 1304/2011 - Provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'area ambiente. Accordo di Programma Regione Marche, Prefetture delle Marche, Province delle Marche, Comuni di zona A, Autorità Portuale di Ancona – anno 2011/12",

**DATO ATTO** che il suddetto Accordo di Programma è stato sottoscritto in data 22/12/2011 dal Sindaco del Comune di San Benedetto del Tronto;

**RICHIAMATA** l'Ordinanza Sindacale del Comune di San Benedetto del Tronto n. 2 del 11/01/2012 ad oggetto: "Provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione di polveri sottili PM<sub>10</sub>. Limitazione alla circolazione stradale dei veicoli più inquinanti".

**VISTE** la seguenti note della Regione Marche:

- prot. n. 743/12 del 19.03.2012 con la quale si invita ad adempiere completamente all'Accordo di Programma di cui alla DGR n. 1610/2011;
- prot. 562220 dell'8.08.2012 con la quale venivano trasmesse la bozza dell'accordo di programma 2012-2013, la bozza della Delibera di Giunta regionale che lo approva, il verbale della riunione del tavolo tecnico;
- prot. 584168 del 29.08.2012 avente ad oggetto la perimetrazione dell' agglomerato urbano del Comune di San Benedetto del Tronto;

**VISTA** la delibera della Giunta Regionale n. 1282 del 10.09.2012 ad oggetto "Provvedimenti contingenti 2012/2013 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei comuni di zona A di cui alla DACR 52/2007";

**PROPONE**

ad integrazione dell' Ordinanza Sindacale n. 2/2012, **di ampliare a tutte le strade pubbliche localizzate nel territorio comunale il divieto di transito alle seguenti categorie di veicoli:**

- autovetture diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato
- veicoli commerciali leggeri pari o minori a 3.5 T. di M.M.T. diesel pre Euro, Euro 1 senza filtro antiparticolato
- veicoli commerciali pesanti superiori a 3,5 T e pari o minori a 7,5 T di M.T.T. diesel pre Euro ed Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato
- veicoli commerciali pesanti superiori a 7,5 T e pari o inferiori a 14 T. di M.T.T. diesel pre Euro ed Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato
- veicoli commerciali pesanti superiori a 14 T e pari o inferiori a 32 T. di M.T.T. diesel pre Euro ed Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato
- veicoli commerciali pesanti superiori a 32 T di M.T.T. diesel pre Euro e Euro 1 e 2 con o senza filtro antiparticolato
- trattori stradali pesanti superiori a 14 T e pari o superiori a 32 T di M.T.T. diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato
- trattori stradali pesanti superiori a 32 T di M.T.T. diesel pre Euro ,Euro 1 e 2 senza e con filtro antiparticolato
- bus urbani ed extraurbani diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato;
- motocicli maggiori di 50 cm<sup>3</sup> 2 tempi pre Euro
- ciclomotori minori di 50 cm<sup>3</sup> pre Euro.

Nota: MTT = Massa Totale a Terra = Massa Massima a carico tecnicamente ammissibile o a carico ammissibile (per gli autotreni è quella della combinazione motrice + rimorchio e per gli autoarticolati è quella della combinazione trattore + semirimorchio; per le motrici e per i trattori stradali che circolano isolati si considera la sola MTT dei medesimi).

Le limitazioni alla circolazione resteranno valide fino al **15 Maggio 2013** per riprendere dal **15 Settembre 2013**, salvo che il Tavolo Tecnico, di cui all'art. 7 dell'Accordo di Programma approvato con DGR 1610 del 25.11.2011, nel valutare le risultanze del monitoraggio nel corso del 2012, non abbia riconosciuto che non sia più necessario adottare misure contingenti (la successiva scadenza sarà stabilita con l'approvazione delle misure 2012-2013).

I divieti sopra indicati avranno valore nella fascia oraria compresa tra le ore 8.30 e le 12.30 e tra le 14.30 e le 18.30 dei giorni da lunedì a venerdì esclusi i giorni di festività nazionale.

Il divieto di transito non opera per i seguenti veicoli:

- automezzi per il trasporto pubblico (si specifica in servizio di linea, inclusi gli scuolabus, mentre rientrano nel divieto quelli a noleggio e quelli turistici in genere);
- taxi e veicoli NCC (Nolo Con Conducente) fino a 9 posti;
- veicoli delle forze di polizia;
- veicoli di altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio;
- veicoli delle forze armate;
- veicoli sanitari e di soccorso (compresi: ambulanze ed automediche; veicoli dei medici in visita domiciliare; veicoli dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile, dei servizi tecnici degli Enti locali e dei servizi tecnici delle aziende che esercitano pubblici servizi (acqua, gas, energia elettrica, telefoni, igiene urbana, etc.), ma esclusi i veicoli delle imprese che eseguono lavori, forniture e servizi per i medesimi enti; auto funebri, carri attrezzi adibiti al soccorso stradale;

- veicoli diretti alle strutture sanitarie di tipo ospedaliero che trasportano pazienti, medicinali, plasma e altro per trasfusioni, organi da trapiantare, gas e materiali medicali, attrezzature, per i quali può essere motivato lo stato di necessità e urgenza; veicoli che conducono al domicilio dei pazienti gas medicali, medicinali salvavita e attrezzature mediche salvavita, per i quali può essere motivato lo stato di necessità e urgenza;
- veicoli per il trasporto dei disabili;
- veicoli elettrici, ibridi, a gas metano, GPL.

Non sono consentite ulteriori eccezioni, neanche per il carico e scarico

Il Responsabile del Procedimento  
FEDERICI PIERGIORGIO

### **IL SINDACO**

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Regionale Marche n. 1610 del 25.11.2011 ad oggetto: "Modifica DGR n. 1304/2011 - Provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'area ambiente. Accordo di Programma Regione Marche, Prefetture delle Marche, Province delle Marche, Comuni di zona A, Autorità Portuale di Ancona – anno 2011/12",

**DATO ATTO** che il suddetto Accordo di Programma è stato sottoscritto in data 22/12/2011 dal Sindaco del Comune di San Benedetto del Tronto;

**RICHIAMATA** l'Ordinanza Sindacale del Comune di San Benedetto del Tronto n. 2 del 11/01/2012 ad oggetto: "Provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione di polveri sottili PM<sub>10</sub>. Limitazione alla circolazione stradale dei veicoli più inquinanti".

**VISTE** la seguenti note della Regione Marche:

- prot. n. 743/12 del 19.03.2012 con la quale si invita ad adempiere completamente all'Accordo di Programma di cui alla DGR n. 1610/2011;
- prot. 562220 dell'8.08.2012 con la quale venivano trasmesse la bozza dell'accordo di programma 2012-2013, la bozza della Delibera di Giunta regionale che lo approva, il verbale della riunione del tavolo tecnico;
- prot. 584168 del 29.08.2012 avente ad oggetto la perimetrazione dell' agglomerato urbano del Comune di San Benedetto del Tronto;

**VISTA** la delibera della Giunta Regionale n. 1282 del 10.09.2012 ad oggetto "Provvedimenti contingenti 2012/2013 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei comuni di zona A di cui alla DACR 52/2007";

**RICHIAMATA** la proposta del Responsabile del Procedimento;

### **ORDINA**

ad integrazione della propria ordinanza n. 2/2012, **di ampliare a tutte le strade pubbliche localizzate nel territorio comunale il divieto di transito alle seguenti categorie di veicoli:**

-autovetture diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato

- veicoli commerciali leggeri pari o minori a 3.5 T. di M.M.T. diesel pre Euro, Euro 1 senza filtro antiparticolato
- veicoli commerciali pesanti superiori a 3,5 T e pari o minori a 7,5 T di M.T.T. diesel pre Euro ed Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato
- veicoli commerciali pesanti superiori a 7,5 T e pari o inferiori a 14 T. di M.T.T. diesel pre Euro ed Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato
- veicoli commerciali pesanti superiori a 14 T e pari o inferiori a 32 T. di M.T.T. diesel pre Euro ed Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato
- veicoli commerciali pesanti superiori a 32 T di M.T.T. diesel pre Euro e Euro 1 e 2 con o senza filtro antiparticolato
- trattori stradali pesanti superiori a 14 T e pari o superiori a 32 T di M.T.T. diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato
- trattori stradali pesanti superiori a 32 T di M.T.T. diesel pre Euro ,Euro 1 e 2 senza e con filtro antiparticolato
- bus urbani ed extraurbani diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato;
- motocicli maggiori di 50 cm<sup>3</sup> 2 tempi pre Euro
- ciclomotori minori di 50 cm<sup>3</sup> pre Euro.

Nota: MTT = Massa Totale a Terra = Massa Massima a carico tecnicamente ammissibile o a carico ammissibile (per gli autotreni è quella della combinazione motrice + rimorchio e per gli autoarticolati è quella della combinazione trattore + semirimorchio; per le motrici e per i trattori stradali che circolano isolati si considera la sola MTT dei medesimi).

Le limitazioni alla circolazione resteranno valide fino al **15 Maggio 2013** per riprendere dal **15 Settembre 2013**, salvo che il Tavolo Tecnico, di cui all'art. 7 dell'Accordo di Programma approvato con DGR 1610 del 25.11.2011, nel valutare le risultanze del monitoraggio nel corso del 2012, non abbia riconosciuto che non sia più necessario adottare misure contingenti (la successiva scadenza sarà stabilita con l'approvazione delle misure 2012-2013).

I divieti sopra indicati avranno valore nella fascia oraria compresa tra le ore 8.30 e le 12.30 e tra le 14.30 e le 18.30 dei giorni da lunedì a venerdì esclusi i giorni di festività nazionale.

Il divieto di transito non opera per i seguenti veicoli:

- automezzi per il trasporto pubblico (si specifica in servizio di linea, inclusi gli scuolabus, mentre rientrano nel divieto quelli a noleggio e quelli turistici in genere);
- taxi e veicoli NCC (Nolo Con Conducente) fino a 9 posti;
- veicoli delle forze di polizia;
- veicoli di altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio;
- veicoli delle forze armate;
- veicoli sanitari e di soccorso (compresi: ambulanze ed automediche; veicoli dei medici in visita domiciliare; veicoli dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile, dei servizi tecnici degli Enti locali e dei servizi tecnici delle aziende che esercitano pubblici servizi (acqua, gas, energia elettrica, telefoni, igiene urbana, etc.), ma esclusi i veicoli delle imprese che eseguono lavori, forniture e servizi per i medesimi enti; autofunebri, carri attrezzi adibiti al soccorso stradale;
- veicoli diretti alle strutture sanitarie di tipo ospedaliero che trasportano pazienti, medicinali, plasma e altro per trasfusioni, organi da trapiantare, gas e materiali medicali, attrezzature, per i quali può essere motivato lo stato di necessità e urgenza; veicoli che conducono al domicilio dei pazienti gas medicali, medicinali salvavita e attrezzature

mediche salvavita, per i quali può essere motivato lo stato di necessità e urgenza;  
- veicoli per il trasporto dei disabili;  
- veicoli elettrici, ibridi, a gas metano, GPL.

Non sono consentite ulteriori eccezioni, neanche per il carico e scarico

Tutti gli Organi preposti ai Servizi di Polizia Stradale cureranno il rispetto della presente Ordinanza che verrà portata a conoscenza del pubblico mediante la installazione della prescritta segnaletica.

Eventuali permessi di transito alla presente ordinanza, qualora si rendessero necessarie, potranno essere disposte dal Comando della Polizia Municipale in base all'art. 12 della Deliberazione della Giunta Regionale Regione Marche n. 1610 del 25/11/2011

### **RENDE NOTO**

- in sede di applicazione della presente ordinanza si prevede di effettuare verifiche periodiche sull'andamento dei parametri relativi all'inquinamento atmosferico per valutare la necessità di ulteriori misure di limitazione della circolazione o rivolte alla migliore gestione del provvedimento;
- l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto è punita con sanzione amministrativa mediante il pagamento della somma prevista dalle norme del Codice della Strada;
- l'uso improprio del contrassegno o certificazioni/attestazioni comporta il loro ritiro e l'applicazione delle eventuali sanzioni a norma di legge;
- per controllare la categoria (classe ambientale) del proprio veicolo (Euro 0/pre Euro, Euro 1, Euro 2, ecc.) e le sigle di omologazione dei veicoli dotati di filtro antiparticolato (FAP) occorre verificare quanto riportato nella carta (libretto) di circolazione;
- gli atti istruttori citati nel presente provvedimento sono depositati presso il Comando di Polizia Municipale in Piazza Battisti 1, ove con le modalità di legge è possibile prenderne visione ed estrarne copia nei giorni ed orari di ricevimento;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR Marche entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure è possibile proporre ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti sempre dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio;
- le limitazioni alla circolazione stradale stabilite dalla presente ordinanza decorrono dal giorno seguente alla firma della presente ordinanza, compatibilmente con l'avvenuta apposizione della segnaletica stradale;
- la presente ordinanza, in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

### **DISPONE**

- l'apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II° del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a cura della Multiservizi s.p.a. società affidataria del Servizio Segnaletica per conto del Comune di San Benedetto del Tronto; necessaria per dare esecuzione al presente atto e portarlo a conoscenza dell'utente stradale, da mantenere in maniera efficiente;
- che ne sia effettuato l'invio al Comandante del Corpo della Polizia Municipale per quanto di competenza in ordine alle azioni di controllo e vigilanza ed al

Responsabile del Servizio Viabilità per quanto di competenza in ordine alla segnaletica stradale;

- che il presente provvedimento venga reso noto ai cittadini ed agli enti interessati con il più ampio utilizzo degli strumenti di informazione e comunicazione (televisione, radio, giornali, internet, ecc.) atti a garantire la massima e tempestiva diffusione alla popolazione.
  
- che il servizio Viabilità provveda all'invio della presente ordinanza per portarla a conoscenza di : Prefetto di Ascoli Piceno, Questore di Ascoli Piceno; Comandante Provinciale Arma dei Carabinieri, Comando Sezione Polizia Stradale, Gruppo Guardia di Finanza Ascoli Piceno, Presidente della Regione Marche, presidente della Provincia di Ascoli Piceno; Automobil Club d'Italia Ascoli Piceno; ANAS, Dipartimento Provinciale ARPAM Ascoli Piceno, Dipartimento di Prevenzione ASUR 12 di San Benedetto del Tronto; Sindaci dei Comuni della Provincia di Ascoli Piceno ricadenti in zona A di cui alla DACR 52/2007 (Ascoli Piceno, Castel di Lama, Colli del Tronto, Spinetoli, Monsampolo, Monteprandone), Associazioni di categoria (CNA, Coldiretti, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria), Associazioni Sindacali (CGIL, CISL, UIL, UGL).

Il Sindaco  
Giovanni Gaspari